



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2020
N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020. (D.I.E.)

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|------------------------|--------------|------------------|
| Romanin Silvano | Sindaco | Presente |
| Tomizza Ennio | Vice Sindaco | Presente |
| Zanon Graziella | Consigliere | Presente |
| Fantin Alessio | Consigliere | Assente |
| Playonero Geanfranco | Consigliere | Presente |
| Francescon Katia | Consigliere | Assente |
| Canderan Gloria | Consigliere | Assente |
| Tararan Giorgio | Consigliere | Assente |
| Gladich Daniele | Consigliere | Presente |
| Petrucco Maria Lucia | Consigliere | Presente |
| Serena Luigi | Consigliere | Assente |
| Rossetto Peter | Consigliere | Presente |
| Fornasier Hans Stefano | Consigliere | Presente |

Assiste il Segretario Comunale Rigo Avv. Cristiana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Romanin Silvano nella sua qualità Sindaco esponendo gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), oltre a prevedere l'accorpamento della TASI che viene così abolita dal 2020;

Visto, a tal proposito, il disposto dell'art.1 della citata legge 160/2019: comma 738 il quale prevede che: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della [legge 27 dicembre 2013, n.147](#), è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Appurato che per quanto riguarda le aliquote viene stabilito:

- al comma 756 che a decorrere dal 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote del tributo esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno definite da uno specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio;
- al comma 757 che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- al comma 779 che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Vista la L. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. n. 34 del 19.05.2020 che all'art. 106 comma 3-ter dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, differito al 30.09.2020 con dall'articolo 107.

Valutato di conseguenza, per quanto riguarda l'ITER, le scadenze, nonché le modalità di redigere ed approvare la delibera delle aliquote IMU 2020 sussiste il dubbio in merito al fatto che, per l'allegato, si debba procedere obbligatoriamente prelevando dal portale del Federalismo Fiscale, il prospetto di cui al comma 757, come il testo letterale della norma porterebbe a ritenere, oppure ci possa essere una deroga per il 2020 dando una lettura combinata dei commi 756 e 757, e soprattutto, stante il fatto che potrebbe non essere disponibile l'elaborato sullo stesso portale in tempi compatibili per l'approvazione dell'atto;

Visto in merito la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, del 18 febbraio 2020, n.1/DF, che dopo l'analisi conclude che *“Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214”*;

Ritenuto quindi, comunque necessario procedere a deliberare in merito, atteso che ciò non preclude comunque la possibilità di approvare un ulteriore analogo atto dotato dell'allegato previsto dal comma 757 L.n.160/2029, qualora ne sia confermata la necessità ed il modello sia reso disponibile;

Appurato che la Legge 160/2019 all'art. 1 stabilisce:

- 1) commi 740 e 741 **NON COSTITUISCONO PRESUPPOSTO D'IMPOSTA** l'abitazione principale ed equiparati, come di seguito elencati:

| | |
|-----------|---|
| comma 740 | Abitazione Principale e pertinenze. (diverso da cat. A/1, A8, e A/9). L'immobile nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente. Pertinenze = C/2, C/6 e C/7. 1 x specie. |
| 741-c) | Equiparati ad Abitazione Principale: |
| 1 | Cooperative edilizie , abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari. |
| 2 | Cooperative edilizie, proprietà indivisa, assegnate a studenti anche se non residente |
| 3 | Alloggi sociali , (requisiti DM GU146/2008) adibiti ad Abit. Principale. Compreso ATER, se ha i requisiti, e per il solo periodo di occupazione da residente) |
| 4 | Casa familiare assegnata (<i>d sentenza</i>) al genitore di minore |
| 5 | un solo immobile posseduto, non locato, da personale Esercito, Polizia, VVFF F |
| 6 | Possibilità concessa al comune di equiparare la casa posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata |

- 2) commi 758, 759, 751, 777-e); quali siano i casi di **ESENZIONE** dall'imposta;

| | |
|-------|---|
| 758 | TERRENI AGRICOLI: a) posseduti e condotti da coltivatori dir. e imprenditori agr.prof.li; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all.A, L.338/2001; c) immutabile destinazione agro silvo- pastorale a proprietà collettiva; d) ricadenti in aree montane o collina delimitate art.15, L.949/1977; |
| 759 | FABBRICATI: a) posseduti da Stato, Regioni, Comuni, Serv.Sanitario naz.le ecc. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) di categoria catastale da E1 ad E9; c) destinazione culturali di (art.5-bis DPR 601/1973) musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. d) destinati esclusivamente all'esercizio del culto. e) proprietà Santa Sede. f) proprietà Stati Esteri. g) di cui let.i) co.1 art.7 DLvo 504/1992: utilizzati da soggetti, enti pubblici, privati diversi da società (TU Imposte a.87, co.1, let.c) DPR.917/86.Usò assistenza,previdenza,sanità,scuola,ricettive,cultura, ricr.sport.e art.16 let.a) L.222/1985–uso NON COMMERCIALE |
| 751 | Beni Merce esenti dal 2022 |
| 777-e | Possibilità concessa al comune di esentare l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari |

- 3) commi 747 e 760 quali siano i casi di **RIDUZIONE** dell'imposta:

| comma | Tipologia | Aliquota da applicare | Riduzione del |
|-------------|---|-----------------------|---------------|
| 747 let. a) | Fabbricati di interesse storico o artistico base imponibile al 50% | ORDINARIA | 50% |
| 747 let. b) | Fabbricati inagibili o inabitabili base imponibile al 50% | ORDINARIA | 50% |
| 747 let. c) | Fabbricati in COMODATO (con ulteriori requisiti): base imponibile al 50% | ORDINARIA | 50% |
| 760 | locate a Canone CONCORDATO (con ulteriori requisiti) riduzione del 25% | ORDINARIA | 25% |

4) commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 dettaglia le **fattispecie IMPONIBILI** e le aliquote possibili:

| <i>comma</i> | <i>Tipologia</i> | Aliquota: Minima e Massima POSSIBILE |
|--------------|---|---|
| 748 | Abitazioni Principale di lusso, cat.A1, A8, A9 e Pertinenze Detrazione anche per immobili ATER ex IACP (<u>se</u> non hanno requisiti di alloggio sociale) | da 0 a 6 ‰ Detrazione €.200 |
| 750 | Fabbr. rurali uso strumentale di cui all'art.9, co.3-bis, del DL 30/12/1993, n.557. cat.D10 | da 0 a 1 ‰ |
| 751 | Beni merce | da 0 a 2,5 ‰ |
| 752 | Terreni agricoli (Esenti nei comuni Montani, co.758 let.d) | da 0 a 10,6 ‰ |
| 753 | Fabbricati in Categoria D (7,6 ‰ allo STATO. Resto al Comune.) | da 7,6 a 10,6 |
| 754 | <i>Aliquota ORDINARIA=Tutti gli altri casi:</i> Immobili diversi da Abitazione Principale e di quelli di cui ai commi da 750 a 753. <i>Esempi:</i> > Aree Fabbricabili > "Seconde case" > ATER (con requisiti di alloggio sociale), nel periodo che resta sfitta > Residenti Estero. | da 0 a 10,6 ‰ + 0,8 ‰ Co.755 |

Al comune, come sopra anticipato viene data la possibilità di:

- **Equiparare ad abitazione principale** quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6), e che, nel regolamento comunale vigente, (art.3) è stata disposta l'equiparazione, lasciando discrezionalità al Coniglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;
- **Esentare** dall'imposta l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e) e che, nel regolamento comunale vigente, (art.5) è stata disposta l'esenzione, lasciando discrezionalità al Coniglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;

Visti, inoltre:

- l'art.172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

- Al comma 15 “ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*”;
- Al comma 15-bis “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;
- Al comma 15-ter “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

Preso atto quindi, che risulta necessario procedere a definire le aliquote per le fattispecie stabilite dalla legge nonché per quelle differenziate dal comune, in quanto e pe quanto ancora possibili;

Valutato nel merito di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

Appurato che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente ufficio dei “Servizi tributari” e decurtata della quota, che verrà trattenute alla fonte, del contributo IFEL (pari allo 0,56%) di cui al comma 771, L.160/2019;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

DELIBERA

- 1) Sono fatte proprie del deliberato tutte le considerazioni in premessa.
- 2) Di approvare le aliquote **IMU** per l'anno **2020**, così come risultante dai prospetti sotto riportati:
 - a) Fattispecie previste dalla **legge n.160/2019 art.1:**

| <i>comma</i> | <i>Tipologia</i> | <i>Aliquota</i> |
|--------------|--|---|
| 748 | Abitazioni Principale di lusso cat.A1,A8,A9 e Pertinenze + ATER (se non ha requisiti di alloggio sociale) | 5,50‰ Detrazione €.200 |
| 750 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,50 ‰ |
| 751 | Beni merce | 0,50 ‰ |
| 752 | Terreni agricoli | Esenti (Montani,co.758 lett.d) |
| 753 | Fabbricati in Categoria D | 8,1‰ |
| 754 | Aliquota ORDINARIA, tutti gli altri casi | 8,1 ‰ |

- 3) Di confermare la scelta di equiparare ad abitazione principale quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6);
- 4) Di confermare la scelta di esentare dall'imposta l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e);
- 5) Di disporre la trasmissione del seguente atto:
 - al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - al responsabile / referente per l'aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell'apposita sezione;
 - al responsabile dei "Servizi Tributarî"

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 24.07.2020

Il Responsabile
PATRIZIA DI MASCIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 24.07.2020

Il Responsabile
PATRIZIA DI MASCIO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Romanin Silvano

Il Segretario Comunale
Rigo Avv. Cristiana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 02/08/2020 al 16/08/2020 per quindici giorni consecutivi e comunicata al Capogruppo Consigliare ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Cavasso Nuovo, li 02/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Martina Del Frari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività

Rigo Avv. Cristiana

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROMANIN SILVANO

CODICE FISCALE: RMNSVN54D27G886Q

DATA FIRMA: 31/07/2020 13:07:22

IMPRONTA: 6988285AD59942DF0210440311500831E8F870F1AC24BB6F909F605BAF79DD0
1E8F870F1AC24BB6F909F605BAF79DD07DBFE6BE48471EE0F80790F4C360011C
7DBFE6BE48471EE0F80790F4C360011C83B2078C8C7315FACB40FEDC0D037484
83B2078C8C7315FACB40FEDC0D0374841028F56650E365AF177347366ACB8816

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 31/07/2020 13:08:06

IMPRONTA: 1B766688559C21A79E9DE6CCE55489C7D190A695FA3CFD0F82AF224DACD35D5E
D190A695FA3CFD0F82AF224DACD35D5E1FC16B83AA3F20872C89DD2E1C5FF3B2
1FC16B83AA3F20872C89DD2E1C5FF3B278341B64015C5A3E584714BC1B5709F6
78341B64015C5A3E584714BC1B5709F61F97F6E1AFF2CD8312095D7075DD0DBC

NOME: DEL FRARI MARTINA

CODICE FISCALE: DLFMTN80T62I904W

DATA FIRMA: 31/07/2020 13:08:56

IMPRONTA: 31F1B738DD7767EEAE79966187125A57D797176A0484E68F0049A45D13DA461C
D797176A0484E68F0049A45D13DA461C7C4C73600AF557E0005AAE08D3903BC8
7C4C73600AF557E0005AAE08D3903BC8827D15FA1A34698B52DF50DFEF8B1010
827D15FA1A34698B52DF50DFEF8B101056F116AD4C1106FE53C3EB4935712896